



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto di Istruzione Superiore "Statista Aldo Moro"

Viale della Gioventù n° 30, già località Colle della Felce snc – 02032 Fara in Sabina (RI)
Centralino 0765/47911 - C.F. 90021480570 - Cod. Mecc. RIIS001009
Email: riis001009@istruzione.it - Web: <http://www.polocorese.edu.it>

CIRCOLARE N. 233 del 23/04/2025

AI DOCENTI

Oggetto: Ordinanza Ministeriale n. 67 del 31 marzo 2025 – Esami di Stato a.s. 2024/2025 - **Novità**

Per opportuna conoscenza, si trasmettono gli elementi di novità (evidenziati in **rosso**) presenti nell'Ordinanza Ministeriale n. 67 del 31/03/2025 relativa allo Svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo:

ESAMI DI STATO 2024/2025

- Ammissione candidati Interni – Requisiti:

Ai sensi dell'articolo 13 comma 2 del d.lgs. n. 62/2017 sono richiesti:

- a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato
- b) partecipazione alle prove INVALSI (questo requisito è presente per la prima volta, ma la normativa non prevede connessioni fra i risultati delle prove INVALSI e gli esiti dell'esame di Stato).
- c) **svolgimento dei PCTO secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso**
- d) votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e voto di comportamento non inferiore a sei decimi (ma c'è la possibilità di ammettere, con provvedimento motivato, nel caso di una insufficienza in una sola disciplina).

- Ammissione candidati interni. Comportamento ed elaborato

La legge n. 150/2024 ha attribuito un maggior peso al voto di comportamento in relazione all'esame di Stato: Articolo 3, comma 1 punto IV dell'ordinanza:

Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, ai sensi dell'art. 13, co. 2, lettera d), secondo periodo del d. lgs. 62/2017 – introdotto dall'art.1, co. 1, lettera c), della l.150/2024, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo. [...]

Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi.

Lo stesso articolo dell'ordinanza fornisce anche ulteriori indicazioni riguardanti l'elaborato:

La definizione della tematica oggetto dell'elaborato viene effettuata dal consiglio di classe nel corso dello scrutinio finale; l'assegnazione dell'elaborato ed eventuali altre indicazioni

ritenute utili, anche in relazione a tempi e modalità di consegna, vengono comunicate al candidato entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto luogo lo scrutinio stesso, tramite comunicazione nell'area riservata del registro elettronico, cui accede il singolo studente con le proprie credenziali. Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi.

- Ammissione candidati interni. Comportamento e credito scolastico

L'art. 15, co. 2 bis, del d.lgs. 62/2017, introdotto dall'art. 1, co. 1, lettera d), della legge 1° ottobre 2024, n. 150, prevede che il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale possa essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi. Tale disposizione trova applicazione anche ai fini del calcolo del credito degli studenti frequentanti, nel corrente anno scolastico, il terzultimo e penultimo anno.

- Ammissione - candidati interni. Studenti che hanno svolto parte della carriera scolastica presso sistemi formativi stranieri

Si richiama l'attenzione sull'importante novità contenuta nell'articolo 3 comma 2 ultimo periodo dell'ordinanza:

L'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione è disposta anche in mancanza del diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione per gli studenti di nazionalità italiana o straniera i quali, ai sensi dell'art. 192, comma 3, del Testo unico, sono stati regolarmente iscritti al percorso di studi avendo svolto parte della propria carriera scolastica presso sistemi formativi stranieri che non contemplano il rilascio del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione.

APPROFONDIMENTO SUL DM 226/2024

- Documentazione su PCTO e attività assimilabili per le commissioni

Nell'articolo 16 (Riunione preliminare della commissione/classe) si prevede che, tra la documentazione da prendere in esame, figurino anche:

comma 7 c) le domande di ammissione all'esame dei candidati esterni, la documentazione relativa all'esito dell'esame preliminare e al credito scolastico conseguito **nonché la documentazione relativa allo svolgimento dei PCTO e/o delle attività assimilabili svolte ai sensi del d.m. 226/2024**

- Colloquio

In relazione al colloquio, è stato modificato il comma 2 dell'articolo 22 per assicurarne la coerenza con le disposizioni relative a elaborato e PCTO:

Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio:

b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei PCTO/**attività assimilabili** o dell'apprendistato di primo livello, con riferimento al complesso del percorso effettuato; [...]

Ai sensi dell'art. 13, co. 2, lettera d), secondo periodo, del d.lgs. 62 del 2017, come modificato dall'art. 1, co. 1, lettera c), punto 1), della legge 1° ottobre 2024, n. 150, nel caso in cui il candidato interno abbia riportato, in sede di scrutinio finale, una valutazione del comportamento pari a sei decimi, il colloquio ha altresì a oggetto la trattazione dell'elaborato di cui all'art. 3, lettera a), sub iv.

- Candidati con disabilità

Nell'articolo 24 comma 4 dell'ordinanza si è specificato che la commissione può avvalersi di docenti /esperti di sostegno anche per la correzione delle prove, come previsto dal d. lgs. 62/2017: Per la predisposizione, lo svolgimento **e la correzione** delle prove d'esame, la commissione/classe può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità sono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della commissione/classe.

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof.ssa Maria Rita Pitoni*

**firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3
comma 2 del D.L. n. 39/93*